



GENERALI

ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLO ENTE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato sotto indicato:

- Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

- Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

- Cose assicurate:

impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica e pompe di calore.

- Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

- Ente:

il solo impianto fotovoltaico (comprensivo di moduli fotovoltaici, inverter, ottimizzatori, trasformatori),

o il sistema costituito da: impianto fotovoltaico (comprensivo di moduli fotovoltaici, inverter, ottimizzatori, trasformatori), pompa di calore, sistemi di accumulo, comprensivi di supporti, staffe cavi elettrici di collegamento, apparecchiature di controllo e rilevazione;

- Franchigia:

importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo;

- Franchigia temporale:

periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;

- Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

- Periodo di indennizzo:

intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o



GENERALI

sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;

- Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

- Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- Società:

l'impresa assicuratrice;

- Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

- Scoperto:

importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi

scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

L'assicurazione per il singolo ente non si rinnova in automatico alla fine del periodo di uno o cinque anni comunicato in fase di attivazione della copertura del singolo ente.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art.4 – Recesso in caso di sinistro

Con riferimento ad ogni singolo ente, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.5 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.8 – Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

2.Norme che regolano l'assicurazione dei danni alle cose assicurate

Oggetto dell'Assicurazione

Art. 10 - La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano installate, collaudate e in esercizio presso le ubicazioni indicate in polizza.

Rischi esclusi dall'assicurazione

Art.11 - Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni di polizza", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoto, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle cose assicurate.
- q) i difetti di rendimento del macchinario e mancato raggiungimento delle performance attese

Obblighi in caso di sinistro

Art. 12 - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art.1914 del C.C.
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'Art. 1913 del C.C., mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo,



GENERALI

diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

- e) permettere ogni rivelazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Esagerazione dolosa del danno

Art. 13 - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

Art. 14 - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

Art. 15 - I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 16 e successivi;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La

perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Determinazione del danno:

Art. 16 - La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti.

a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diffalciato dell'importo stimato come sub a 2).

b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diffalciato dell'importo stimato come sub b 2)

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quanto l'ammontare del danno, calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Somma Assicurata - Assicurazione parziale

Art.17 - Per somma assicurata si intende il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata, ossia il suo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte solo nel caso in cui queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le cose stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Limite massimo dell'indennizzo

Art.18 - L'indennizzo corrisponde all'ammontare del danno così come stimato all'Art.16 eventualmente ridotto per effetto dell'assicurazione parziale di cui all'Art.17, e successivamente della franchigia prevista in polizza.

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Ispezione delle cose assicurate



GENERALI

Art.19 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'indennizzo

Art.20 - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.11 a).

3.Norme sempre operanti

Danni elettrici

Art.21 - Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'Art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto indicato in CP 07; nel caso in cui, al momento del sinistro non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Localizzazione delle cose assicurate

Art.22 - Nel caso in cui le cose assicurate siano installate sul suolo, la garanzia ha efficacia purché il sito ove le cose assicurate sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non sia adiacente a pendii franosi o soggetti o caduta di massi.

Protezioni

Art. 23 – Per gli impianti installati al suolo l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici e dolosi in genere, è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

- a) l'area su cui l'impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- b) le cose assicurate devono essere poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria;
- c) tutta l'area sia continuamente monitorata da un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24;
- d) i pannelli siano saldati alla struttura o fissati con bulloni con testa spezzata o rivetti;
- e) i cablaggi devono essere interrati ed i tombini tenuti chiusi a prova di manomissione.

Nel caso in cui le cose assicurate non siano installate al suolo bensì in sopraelevazione, le stesse devono essere situate ad almeno 2,50 metri dal suolo, cioè il punto più basso della struttura deve essere ad una altezza dal suolo di almeno m. 2,50.



GENERALI

SCHEDA DI ASSUNZIONE IMPIANTO

Anagrafica assicurato

Cognome / Nome	Indirizzo	Codice Fiscale / p. IVA

Ubicazione del rischio

Via e num. civico	CAP	Città	Provincia

Durata della garanzia

Decorrenza dalle ore 24.00 del				Alle ore 24 del			
--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

Descrizione delle cose assicurate	Somma assicurata € (importo in fattura)
Sistema integrato costituito da: impianto fotovoltaico, pompa di calore, sistema di accumulo, infrastrutture di ricarica	

Dati caratteristici

Impianto fotovoltaico	kW		valore in fattura (€)	
pompa di calore	kWh		valore in fattura (€)	
sistema di accumulo	kWh		valore in fattura (€)	
infrastruttura di ricarica	kW		valore in fattura (€)	

Rateazione: premio unico (selezionare la durata)

- annuale
- quinquennale

Data emissione dell'atto:



GENERALI

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLO ENTE INSTALLATO

Garanzia	Scoperto	Franchigia		Limite di indennizzo (rispetto al valore complessivo del ente assicurato)
		Minimo % sul valore del ente	Massimo €	
Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, alluvione, terremoto, sovraccarico neve ed eventi naturali in genere	10%	2%	500,00	60%
Cedimento del terreno o delle basi di appoggio	10%	2%	500,00	60%
Atti di terrorismo e sabotaggio	10%	2%	500,00	60%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	10%	2%	500,00	60%
Fenomeno elettrico	10%	2%	500,00	60%
Furto	10%	2%	500,00	60%
Guasto macchine	10%	4%	1.000,00	60%
Incendio	10%	2%	500,00	100%
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	10%	2%	500,00	60%
Spese demolizione e sgombero				15% dell'importo indennizzato per il sinistro
Ricorso terzi			1.000,00	50.000,00
RC della proprietà e conduzione			1.000,00	200.000,00